



Nn. 693, 364 e 645-A

Relazione orale
Relatrice BONGIORNO

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 28 giugno 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (n. 693)

presentato dal Ministro della cultura

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2023

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche all'articolo 518-*duodecies* del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza (n. 364)

d’iniziativa dei senatori Claudio BORGHI, STEFANI, POTENTI, MARTI, PAGANELLA, ROMEO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MINASI, MURELLI, PIROVANO, PUCCIARELLI, SPELGATTI, TESTOR e TOSATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2022

Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all’articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo (n. 645)

d’iniziativa dei senatori LISEI, BALBONI e DE PRIAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2023

dei quali si propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 693

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 5^a Commissione permanente » 5

Disegni di legge:

- n. 693, testo d'iniziativa del Governo e testo proposto
dalla Commissione » 6
- n. 364, d'iniziativa dei senatori Claudio Borghi ed altri . » 10
- n. 645, d'iniziativa dei senatori Lisei ed altri » 11

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

15 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare quali siano gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste;

– all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le modalità di versamento e di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.

sugli emendamenti approvati

22 giugno 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, approvati nella seduta del 21 giugno 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

sul disegno di legge

15 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

27 giugno 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.301, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: « modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi » con le seguenti: « modalità di destinazione e gestione dei proventi ».

Sui restanti emendamenti approvati il parere è non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 693

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Art. 1.

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.

2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.

3. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale

Art. 1.

(Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, **ove previsto**, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.

2. *Identico.*

3. **L'autorità competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.** Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni.

5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. **Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Modifica all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « multa fino a euro 103 » sono sostituite dalle seguenti: « multa fino a euro 309 »;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro »;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate ».

DISEGNO DI LEGGE N. 364

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CLAUDIO BORGHI ED
ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 518-*duodecies* del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 1.500 chiunque imbratta i siti ovvero le teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico ».

Art. 2.

1. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

« *h-bis*) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici previsti dall'articolo 518-*duodecies* del codice penale ».

DISEGNO DI LEGGE N. 645

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LISEI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « urbano ed extraurbano, » sono inserite le seguenti: « nonché degli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 11 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, »;

b) le parole: « l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « l'accessibilità e la fruizione dei predetti infrastrutture ed edifici ovvero ponga in essere atti diretti a distruggere, deteriorare e rendere in tutto o in parte inservibili gli stessi »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei confronti della persona che ha riportato una o più denunce o sia stata condannata anche con sentenza non definitiva

per fatti di vandalismo o danneggiamento volontario di bene mobile o immobile sottoposto a tutela od oggetto di specifiche disposizioni di tutela o sede di aree museali, culturali o espositive, è fatto esplicito divieto, per un periodo da sei mesi a un anno, di avvicinarsi a una distanza inferiore ai dieci metri agli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 11 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La trasgressione del divieto comporta l'irrogazione da parte dell'autorità che ha rilevato l'inosservanza della sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 1.000, con pagamento immediato o entro il settimo giorno decorrente dalla notifica della sanzione presso la residenza o il domicilio della persona; in tale ultimo caso, la sanzione è aumentata del 20 per cento ».

2. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « chiunque distrugge, disperde, » sono inserite le seguenti: « deturpa o imbratta, »;

b) al numero 1), dopo le parole: « di un culto » sono inserite le seguenti: « o edifici sottoposti a tutela come beni culturali o beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela ».

€ 1,00